



PARERE MOTIVATO
n. 234 del 7 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il Piano delle Acque. Comune di Mirano (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 7 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 6 dicembre 2016 prot. n.477690;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Mirano con nota prot. n. 26506/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano delle Acque;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.71741 dell'11.10.16 assunto al prot. reg. al n.390573 del 12.10.16 dell'ULSS 13 che di seguito si riporta:

"... non si ravvedono, dal punto di vista igienico-sanitario, effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano".

- Parere n.17519 del 24.10.16 assunto al prot. reg. al n.411952 del 24.10.16 del Comune di Santa Maria di Sala che di seguito si riporta:

"...parere favorevole..."

- Parere del 25.10.16 assunto al prot. reg. al n.412836 del 25.10.16 del Comune di Noale che di seguito si riporta:

"...non si riscontra alcun effetto significativo derivante dal Piano in oggetto".

- Parere n.102048 del 27.10.16 assunto al prot. reg. al n.417479 del 27.10.16 dell'Arpav che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano delle Acque del Comune di Mirano.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel Piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del Piano, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione delle fasi di cantierizzazione per le quali sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

Sempre in generale si ricorda che, per l'aggiornamento dei riferimenti normativi relativi alla Qualità dell'Aria, in Italia vige il D. Lgs. 155/10, attuazione della direttiva 2008/50/CE. Tale Decreto Legislativo, in vigore dal 30 settembre 2010, costituisce una sorta di testo unico sulla qualità dell'aria ed abroga la normativa previgente (D.Lgs.351/99, DM 60/2002, D.Lgs.183/2004, D.Lgs.152/2007, DM 261/2002).

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 74 del 1 settembre 2015, la Regione Veneto ha adottato il nuovo Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area comunale. A tal fine, si invita a completare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento ai seguenti link presenti sul sito internet dell'Agenzia:

- rapporti annuali sulla qualità dell'aria in Provincia di Venezia, fino al 2014 (<http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/dap-venezia>);
- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>);
- nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale (<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=243420>).

Inquinamento acustico

Varie lavorazioni connesse con la realizzazione del Piano possono essere origine di emissioni sonore che, qualora svolte in prossimità di ricettori, potrebbero causare disturbo (si prendano come esempio scavi e demolizioni di manufatti). Si raccomanda pertanto, nella pianificazione degli interventi potenzialmente rumorosi, di tener conto degli aspetti concernenti l'inquinamento acustico provvedendo, dove necessario, alla progettazione e all'adozione di misure finalizzate a minimizzare il disagio degli eventuali ricettori.

SI segnala inoltre la necessità di considerare l'eventuale impatto acustico delle installazioni impiantistiche (es. pompe di sollevamento), in particolare in caso di installazione in prossimità di ricettori abitativi, prevedendo se necessario opportune misure di mitigazione.



stallati, dovrà essere predisposto uno specifico progetto illuminotecnico, redatto secondo quanto stabilito all'articolo 7 della Legge Regionale 17/09, che dimostri la rispondenza degli impianti ai requisiti stabiliti all'articolo 9 della stessa legge.

Suolo/Sottosuolo

Relativamente alla matrice suolo, il Rapporto per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e trascura totalmente di considerare le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui il suolo viene eliminato e occupato da superfici impermeabili. Si rammenta infatti, richiamando quanto riportato dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), che il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono il sostentamento dei cicli biologici, la protezione delle acque, la conservazione della biodiversità, la produzione di alimenti, biomassa e materie prime.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione dello stato attuale dell'ambiente, la parte relativa alla componente "Suolo e sottosuolo" al par. 5.4 (pag. 83) risulta molto carente e nel cap. 6 "Effetti sull'ambiente" (pag. 97) non si menziona mai l'eventuale perdita di suolo legata all'impermeabilizzazione.

Nel rapporto ambientale preliminare non viene fornita una dettagliata analisi di come l'intervento dovrebbe modificare lo stato dei luoghi e in particolare quanto suolo agricolo dovrebbe essere trasformato.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua;
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Per la superficie di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di edificazione o creazione di infrastrutture, la quasi totalità di tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In conclusione, da quanto si può desumere dalla documentazione presentata, si ritiene che l'intervento previsto sia coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l'intervento proposto produca effetti ambientali modesti per la componente suolo.

Si ritiene di sottolineare l'opportunità che l'amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, per non modificare sensibilmente le previsioni del piano e si suggerisce di precisare nel documento che il Piano mantiene i suoi effetti solo in condizioni di invarianza della superficie di suolo impermeabilizzato.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato al recepimento, nel suddetto Piano, delle considerazioni fin qui descritte.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 191/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 7 dicembre 2016;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
HA RITENUTO**

Che il Rapporto Ambientale Preliminare trasmesso risulta carente sia degli elementi minimi necessari al fine di poter definire i possibili impatti significativi sull'ambiente sia della descrizione delle misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti significativi nonché del monitoraggio e del controllo degli impatti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano. Il Piano, inoltre, deve recepire le norme del Piano di tutela delle acque (PTA), in particolare per quanto riguarda la gestione delle acque di pioggia, disciplinata all'art. 39 delle norme tecniche di attuazione. Pertanto si ritiene necessario un supplemento istruttorio al fine di definire meglio gli elementi appena evidenziati.

Si sottolinea infine che un "Piano delle Acque" è uno strumento per la sicurezza idraulica del territorio comunale e che al suo interno deve prevedere sia un'ipotesi di progetto, contenente gli interventi strutturali e gli interventi sulle criticità individuate, sia un'ipotesi di gestione, comprendente le indicazioni sui metodi e sui mezzi necessari per la manutenzione e linee guida operative. Il Piano, quindi, non è soltanto una lista di opere e interventi, ma uno strumento di indirizzo per lo sviluppo ambientale sostenibile del territorio che individui misure di mitigazione/compensazione atte al superamento delle eventuali criticità riscontrate al fine di non determinare effetti significativi sull'ambiente.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso